



CITTA' DI RIESE PIO X

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 35 in data 20-12-2023

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS. N. 201/2022

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, in modalità mista, per determinazione del Presidente del Consiglio, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

GUIDOLIN MATTEO	Presente
BASSO OMBRETTA	Presente
TAVANA FERDINANDO	Assente
ZONTA MARIO	Assente
GAZZOLA DAVIDE	Presente
BATTAGIN ELISA	Presente
QUARTO FRANCESCO	Presente
FANZOLATO MASSIMO	Presente
FANTIN AGNESE	Presente
BATTAGELLO CHIARA	Presente
ANTONELLO JENNY	Presente
BONTALENTI GIANLUCA	Presente
SIMIONATO PAOLA	Presente
TOMBOLATO ALBERTO	Presente
PORCELLATO ROBERTO WAIMER	Presente
GUIDOLIN LORIS	Presente
BERGAMIN PAOLO	Presente

Presenti n. **15**; Assenti n. **2**

Partecipa alla seduta **Candia Massimo** SEGRETARIO COMUNALE.

Assume la Presidenza **FANTIN AGNESE** nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

Visto che ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Considerato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che ai fini di cui sopra dovevano essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità

della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/12/2022 con la quale il Comune di Riese Pio X ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, con indicazione delle misure da adottare al riguardo ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175;

Preso atto che l'art. 20 del predetto Testo unico così dispone: "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15";

Tenuto conto che l'art. 17 del D.L. n.90/2014 intitolato "Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate", convertito dalla legge n. 114/2014, prevede la rilevazione annuale dei soggetti partecipati dagli enti locali al fine, tra l'altro, di creare un'unica banca dati, a livello nazionale, degli organismi partecipati dalla pubblica amministrazione;

Preso atto che ai fini degli adempimenti normativi disposti tanto dall'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 quanto dall'art.17 del D.L. n.90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro – congiuntamente con la Corte dei Conti ha diramato le linee guida e gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche;

Rilevato che gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 (TUSP) in materia di razionalizzazione periodica si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del

D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114/2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro; in particolare, a seguito della “unificazione” dei due adempimenti, saranno oggetto di comunicazione:

1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;
2. tutte le partecipazioni indirette di primo livello detenute in società per il tramite di società o di organismi. Non sono considerati “organismi tramite” i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come - a titolo esemplificativo - i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici. A differenza dei precedenti censimenti, pertanto, non devono essere comunicate le partecipazioni detenute indirettamente attraverso enti rientranti nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a detti enti l’onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica;
3. tutte le partecipazioni indirette di livello superiore al primo detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall’amministrazione”;

Tenuto conto che in base alla nozione di “società a controllo pubblico” così come risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’articolo 2 del TUSP questo ente non ha partecipazioni indirette in società, di livello superiore al primo, da rilevare in questa sede;

Preso atto altresì che l’art.1, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche” mentre il citato art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP, considera quotate: “p) ... le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”.

Tenuto conto che la razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 deve essere adottata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 dicembre di ogni anno e poi trasmessa, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni

della comunità e del territorio amministrati, a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che dopo l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022, per le finalità sopra indicate, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni oltre alle linee guida aggiornate del MEF – Dipartimento Tesoro e della Corte dei Conti, sono stati predisposti:

- la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (all.A),
- il piano di revisione periodica delle partecipazioni (all.B);

Richiamati:

- l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);

Rilevato che:

- l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

Tenuto conto, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

Considerato che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori e che tale ricognizione:

- rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;
- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

- è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Precisato che la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Precisato altresì che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico;

Vista la Relazione di ricognizione dei SPL, allegato C alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147.bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa oltre alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dal revisore contabile ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, così come depositato agli atti;

Visti:

- lo Statuto comunale,
- il Regolamento di contabilità,
- il D.Lgs. n. 267/2000,
- il D.Lgs. n. 175/2016,
- il D.Lgs. n. 118/2011,
- il D.Lgs. n. 201/2022,

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di approvare, per le finalità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la revisione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- allegato **A** - relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni
- allegato **B** - piano di revisione periodica delle partecipazioni;

3) di dare atto che in base alla normativa vigente non sussistono partecipazioni societarie per le quali vi è l'obbligo di cessione/alienazione quote/liquidazione;

4) di disporre:

- che la relazione di cui al punto 2) della presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune ed alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 e smi;

5) di approvare, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegato **C** alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

6) di disporre, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione di cui al punto 5) sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

7) di demandare al Servizio Economico-Finanziario le attività necessarie per dare attuazione agli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, con invito a monitorare l'andamento delle partecipazioni e dei servizi pubblici di rilevanza economica ed eventualmente segnalare le situazioni di rilievo che possano determinare un diverso posizionamento delle società partecipate rispetto agli obblighi riportati nelle premesse o il mancato rispetto degli obblighi contrattuali;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di concludere il procedimento nei termini disposti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 30 del D.Lgs. 201/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio passa la parola al Consigliere Avv. Francesco Quarto che illustra in sintesi il contenuto della deliberazione;

Non essendoci interventi da parte dei consiglieri comunali presenti;

Preso atto della proposta di deliberazione come da testo sopra riportato;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, sulla proposta di delibera sopra riportata;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti n. 15 consiglieri;

astenuti n.5 (Simionato, Porcellato, Tombolato, Bergamin, Guidolin Loris)

votanti n. 10 consiglieri;

favorevoli n.10

approva

La proposta di deliberazione così come sopra esposta.

Viene successivamente proposto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma del D. Leg.vo n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti n. 15 consiglieri;

astenuti n.5 (Simionato, Porcellato, Tombolato, Bergamin, Guidolin Loris)

votanti n. 10 consiglieri;

favorevoli n.10

dichiara

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di concludere il procedimento nei termini disposti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 30 del D.Lgs. 201/2022.

I contenuti degli interventi registrati e trascritti sono disponibili sul portale web comunale all'indirizzo: www.magnetofono.it/streaming/riesepiox/

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 35 del 20-12-2023

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS. N. 201/2022

Letto, approvato e sottoscritto:

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO FANTIN AGNESE

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

II SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Candia Massimo

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa